

di GIUSEPPE IOPPOLO

maggio 2020

Vi dirò che scrivendo questo contributo ho immaginato di essere non nella solita assemblea di sezione dove s'iniziava con: "compagni la situazione internazionale è assai delicata"... ed invero mai come in questo momento la situazione internazionale è stata tanto seria e delicata, ma facendo violenza ad una impostazione che giudico, nonostante tutto, ancora oggi ricca di grandi sviluppi, vado subito al dunque, e mi calo nella drammatica situazione italiana. L'Italia ha bisogno di riforme, ma riforme vere che diano ossigeno ai suoi tanti corpi sfibrati. La Pubblica Amministrazione è uno di questi. "Nella PA, recita l'art. 97 comma 4 della Costituzione, si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". La Costituzione, pertanto prevede che in alcuni casi, Individuati dalla Legge, l'accesso al pubblico impiego, potrebbe non essere regolato da un Pubblico Concorso... ma, quello che è ancora più importante, non fissa le regole secondo le quali, il pubblico concorso deve per forza avere le caratteristiche che tutti conosciamo e che in sintesi si caratterizzano per la:

Pletoricità: ogni piccola amministrazione, si tratti pure di amministrare un pollaio pubblico, indice un pubblico concorso tramite domanda, (on line, quando segue la modernità), corredata dai titoli per l'ammissione al concorso per titoli ed esami, con annessa Commissione, regolamento concorso, valutazione titoli, valutazione esame, trucchi, corruzione o tentata corruzione!

Inadeguatezza: l'adeguatezza al concorso è di fatto demandata al titolo richiesto dall'amministrazione che bandisce il concorso e a quello posseduto dal candidato che aspira ad occupare il posto bandito. Tutto il resto è solitamente ciarpame buono a produrre clientele, posizioni di potere, voti, assai spesso corruzione;

Inappropriatezza: tale modo di arruolare nella pubblica amministrazione è tra l'altro fortemente inappropriato a garantire i flussi di ricambio generazionale ed espone al ricorrente: trovarsi con una grande quantità di personale non adeguatamente formato per l'espletamento delle mansioni previste, (plethora di personale) o con grave carenza di personale (gli organici sono estremamente ridotti ed i servizi sono affidati a personale magari esperto e capace e tuttavia esiguo e incapace a rispondere alla domanda di servizi.

Se tutto questo è vero, toccare una delle modalità tramite le quali i mammasantissima si riproducono e riproducono le inefficienze del potere corredate assai spesso da supponenza ed arroganza, ovvero la modalità di arruolamento attraverso pubblico concorso per titoli ed esami, mi pare che debba essere obiettivo di un vasto movimento popolare che potrebbe sostenere un disegno di legge ispirato a quello sotto proposto. Grazie per l'attenzione!

Disegno di legge d'iniziativa popolare

Visto l'art. 97 comma 4 della costituzione che così recita: "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" si propone Disegno di Legge che contempli l'accesso nella Pubblica Amministrazione e per L'esercizio delle Professioni per le quali è necessario acquisire l'Abilitazione all'esercizio professionale sostenendo un Esame di stato Abilitante, attraverso espletamento concorso per soli titoli idoneo alla redazione di graduatorie regionali;

Art. 1

L'accesso al lavoro delle summenzionate professioni è regolato da concorso per soli titoli al fine della redazione di graduatorie regionali per l'ammissione alle quali sono richiesti:

l'acquisizione del titolo professionale abilitante;

l'anzianità del conseguimento;

l'eventuale specializzazione posseduta;

## Art. 2

L'aspirante candidato può fare domanda in tutte le regioni dello Stato Italiano, salvo opzione, in caso di posizione utile, in una e soltanto una regione tra esse.

L'inquadramento negli organici della regione scelta è subordinato alla firma di un contratto quinquennale revocabile annualmente se non raggiunti gli standard di valutazione previsti per la riconferma;

L'immissione in ruolo negli organici della regione accogliente è subordinata alla positiva valutazione del candidato di almeno 3 anni su 2 e al non avere riportato a suo carico gravi inadempienze nell'esercizio delle mansioni professionali richieste. Il giudizio negativo per la riconferma, sia quello annuale sia quello definitivo quinquennale, è impugnabile da parte del candidato con ricorso in prima istanza all'OIV, che si pronuncia entro 90 gg. dalla presentazione del ricorso e, in seconda istanza, con atto extragiudiziale - entro mesi 6 (sei), pena decadenza dal pronunciamento negativo, mancata accoglienza da parte dell'OIV – da presentare alla magistratura ordinaria;

Alla scadenza dei 5 anni contrattualmente previsti e sempre dietro valutazione positiva, l'aspirante candidato, fermo restando la sua immissione in ruolo nella regione dove ha espletato il tirocinio abilitante, può, alternativamente, fare domanda per essere immesso negli organici di altra, soltanto una, regione d'Italia. La summenzionata istanza ha la precedenza assoluta su ogni altra forma di arruolamento al fine della copertura di posti resisi vacanti nello stesso profilo professionale del richiedente negli organici della regione scelta;

## Art. 3

Il ministero della Funzione Pubblica in attiva collaborazione con il MIUR, altre Agenzie Formative appositamente individuate e le rappresentanze sindacali, costituiscono una commissione permanente per l'individuazione degli step/obiettivi da raggiungere e superare al fine della positiva valutazione annuale e quinquennale.